



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

Termini e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo straordinario ai sensi dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione del contributo straordinario.

## **A - Disposizioni generali**

### **1. Premessa**

- 1.1 Il Decreto del 27 novembre 2020 n. 244 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n.11 del 15 gennaio 2021, individua criteri e modalità di concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- 1.2 Il presente bando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del suddetto decreto individua le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione del contributo straordinario.

### **2. Definizioni**

2.1 Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Decreto attuativo": il decreto del 27 novembre 2020 n. 244 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale, n.11 del 15 gennaio 2021.
- b) "Decreto Legge 34/2020": decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che prevede all'art. 227 la concessione del contributo straordinario.
- c) "Soggetti attuatori": SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui al successivo punto 6, per le attività di acquisizione e gestione delle istanze ricevute e la definizione del contributo e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui al punto 7, e degli adempimenti connessi, nonché delle attività di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto attuativo.

d) “Regolamento de minimis”: Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura; il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

e) “Micro e piccole imprese” così come definite dall’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

f) “Guide del parco”: le guide del parco riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

g) “Le attività di guida escursionistica ambientale”: le guide aderenti alle associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

h) “Zone economiche ambientali (ZEA)”: aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali istituite con il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 4-ter, comma 1.

i) “Aree marine protette”: ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell’ambiente.

### **3. Soggetti beneficiari e requisiti**

3.1 L’art. 2 del Decreto attuativo individua quali soggetti beneficiari dei contributi straordinari, le seguenti categorie:

- a) le micro e piccole imprese;
- b) le attività di guida escursionistica ambientale;
- c) le guide del parco.

3.2 Per poter accedere ai contributi straordinari, i soggetti beneficiari, di cui al punto 3.1, dovranno risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

- a) avere sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta.
- b) essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- c) avere sofferto una riduzione del fatturato che deve essere determinata facendo la differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019).

3.3 Le micro e piccole imprese, oltre ai requisiti previsti al punto 3.2, devono svolgere attività economica eco-compatibile, come indicato nell’art. 4 del Decreto attuativo. Pertanto, dovranno possedere alla data di presentazione dell’istanza, una delle seguenti certificazioni:

- a) sistema di ecogestione e audit Emas, di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

- b) marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, di cui al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- c) sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
- d) sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO 50001;
- e) regimi di qualità per prodotti biologici, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- f) certificazioni di catena di custodia FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
- g) certificazione Carta Europea per il turismo sostenibile (CETS) Fase II.

In fase di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo straordinario, le micro e piccole imprese dovranno autocertificare il possesso di una delle certificazioni riportate nel presente punto.

Inoltre, le imprese dovranno rendere specifica dichiarazione in relazione all'assenza di cause ostative all'accesso ai contributi ai sensi della normativa europea e nazionale. In particolare, le imprese dovranno dichiarare di:

- a) essere classificate micro o piccole imprese, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- b) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

#### **4. Importo del contributo straordinario**

4.1 Ai fini della determinazione del contributo straordinario, le risorse di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto attuativo sono ripartite sino ad esaurimento tra tutti i beneficiari, di cui al Decreto attuativo ed al punto 3.1, che ne facciano richiesta e che risultino ammissibili, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019). Il contributo concesso non può in ogni caso risultare superiore alla perdita di fatturato subita.

4.2 Al fine di determinare correttamente gli importi del fatturato, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4.3 Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4.4 Il contributo è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria sul *de minimis* di cui al punto 2.1. d).

4.5 Nel caso in cui la misura del contributo sia superiore a 150.000 euro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come stabilito dall'art. 3 del Decreto-Legge 76/2020.

#### **5. Istanza**

5.1 L'Istanza per il riconoscimento del contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

5.2 L'istanza contiene le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- il codice fiscale del soggetto richiedente ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo, così come precisato al successivo punto 7.1;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e, in caso di possesso, anche dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Il soggetto richiedente, con la medesima istanza, deve autocertificare:

- l'importo della perdita subita derivante dalla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019);
- di risultare attivo alla data del 31 dicembre 2019;
- di avere sede operativa all'interno di una ZEA o di operare all'interno di un'area marina protetta;
- di essere iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le micro e piccole imprese devono autocertificare quanto previsto al punto 3.3.

## **6. Modalità di presentazione delle domande**

6.1 La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, al portale <https://www.contributozea.it>, raggiungibile anche dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6.2 L'istanza per il riconoscimento del contributo straordinario dovrà essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" pubblicato sul portale <https://www.contributozea.it>.

**6.3 Le istanze dovranno essere trasmesse con le suddette modalità a partire dal giorno 15 febbraio 2021 e non oltre il giorno 15 marzo 2021.**

6.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, modificare l'Istanza precedentemente trasmessa accedendo alla propria area riservata disponibile sul portale <https://www.contributozea.it>. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, entro la data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di cui al successivo punto 6.5.

6.5 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico e recante un numero identificativo da citare obbligatoriamente in tutte le comunicazioni relative alla procedura di richiesta. Entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al punto

6.3, è pubblicato il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammessi sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul portale <https://www.contributozea.it>.

6.6 L'accoglimento o il rifiuto dell'Istanza è reso noto al soggetto richiedente entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al punto 6.3 e riportato altresì nell'area riservata di cui al punto 6.4.

## **7. Erogazione del contributo**

7.1 L'erogazione del contributo è effettuata dalla società CONSAP S.p.a. mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al soggetto beneficiario del contributo straordinario. L'IBAN deve essere di 27 caratteri secondo il formato standard italiano. Non sono consentiti IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In caso di conto cointestato è necessario indicare tutti gli intestatari. I dati relativi alla verifica che il conto corrente sul quale è erogato il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente sono trasmessi alla Guardia di Finanza per il relativo controllo.

## **8. Trattamento dei dati a tutela della privacy**

8.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8.2 I Soggetti attuatori, cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di titolare del trattamento, ricorre per le finalità connesse al riconoscimento del contributo straordinario, sono Responsabili del trattamento dei dati personali.

## **9. Controlli e eventuale restituzione**

9.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, successivamente all'erogazione del contributo straordinario, procede allo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni rese in sede di inoltro dell'Istanza di beneficio, avvalendosi della Guardia di Finanza sulla base di apposita convenzione.

9.2 I Soggetti attuatori trasmettono, su richiesta della Guardia di Finanza, tutte le informazioni e i dati contenuti nelle Istanze nonché quelle relative ai contributi erogati, per consentire lo svolgimento dell'attività di controllo.

9.3 Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia di cui al punto 4.5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla revoca del contributo e, attraverso la Consap S.p.a., al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 e fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.